

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE E DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO IN MODALITÀ ON-LINE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27/05/2025



PARTE I

DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Art. 1 - Principi generali

Università San Raffaele Roma, consapevole della funzione formativa, culturale e sociale dell'istituzione universitaria, come ricavabile dagli artt. 9, comma 1, e 33, commi 1 e 6, della Costituzione, e nell'ottica di favorire il rispetto reciproco di tutte le persone appartenenti a qualsiasi titolo alla comunità accademica, prescrive agli studenti di rispettare le regole di comportamento di seguito indicate.

Università San Raffaele Roma ha determinato le norme contenute nel presente regolamento per promuovere il rispetto di valori come l'integrità, il rigore e il decoro comportamentale, la non discriminazione, la legalità, l'eguaglianza, nonché il rispetto di tutti i valori costituzionali, considerando questi aspetti come fondamentali al fine di garantire una convivenza universitaria civile e rispettosa dell'immagine e del prestigio dell'Ateneo.

Il presente regolamento si applica agli studenti iscritti nei corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di master o di formazione post-lauream o estiva erogati dall'Università, ivi compresi gli studenti provenienti da altre Università che frequentano i corsi di Università San Raffaele Roma nell'ambito del programma Erasmus o di programmi di formazione congiunta.

Art. 2 - Decoro e integrità nei luoghi di studio e di lavoro

La condotta degli studenti deve essere sempre improntata ai criteri di dignità, decoro e rispetto.

Sono vietati l'utilizzo di abbigliamento non decoroso e dignitoso nonché i comportamenti contrari al buon costume nelle aule e nelle strutture fisiche e digitali dell'Università. In tali casi, si applica la sanzione dell'ammonizione o, nelle ipotesi di condotte reiterate, la sospensione da uno o più esami di profitto per una sessione.

Non è consentito l'ingresso nei locali e pertinenze dell'Università, né il collegamento telematico con quest'ultima, in stato di alterazione psicofisica dovuta a ebbrezza o utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope. In tali casi, si applica la sanzione dell'ammonizione o, nelle ipotesi di condotte reiterate, la sospensione dalle sessioni di esami da un mese a due anni.

Non sono consentiti l'introduzione e/o il consumo di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope nei locali e nelle pertinenze dell'Università. In tali casi, si applica la sanzione dell'ammonizione o, nei casi di condotte reiterate o di introduzione e/o consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope, la sanzione dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da un mese a due anni.

Gli studenti devono utilizzare le aule fisiche solo per fini didattici e di ricerca e, comunque, nel rispetto delle regole di buona condotta, volte a garantire la fruizione delle strutture e dei supporti didattici ivi presenti (computer, videoproiettori, ecc.) a tutti gli studenti.

Art. 3 - Ostacolo o turbativa delle attività accademiche



È vietato ritardare, interrompere od ostacolare in qualsiasi modo l'accesso di altri alle sedi e ai locali fisici dell'Università, nonché alla sua piattaforma digitale, utilizzare nell'attività accademica username che non consentano l'identificazione dell'account, produrre rumori molesti o schiamazzi in qualsiasi luogo o aula dell'Università, fisici o virtuali, nonché compiere qualsiasi altra condotta idonea a turbare o impedire lo svolgimento di qualsiasi attività accademica in presenza o da remoto. In tali casi si applica la sanzione dell'ammonimento o, nelle ipotesi di condotte reiterate, dell'interdizione temporanea da un mese a sette mesi dal corso o dai corsi nell'ambito dei quali è compiuta la violazione o dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da un mese a sette mesi.

Art. 4. - Utilizzo indebito del logo di Università San Raffaele Roma o di immagini o materiali video/audio dell'Università

È vietato l'utilizzo del logo o della brand identity dell'Università nelle comunicazioni pubbliche e nei social network in assenza di esplicita autorizzazione. In tali casi si applica la sanzione dell'ammonimento o, nelle ipotesi di condotte reiterate, la sanzione dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da un mese a un anno e sei mesi.

È altresì vietato registrare, produrre o divulgare immagini o qualsiasi materiale digitale, video o audio inerenti a eventi, lezioni, spazi e persone relativi all'Università, senza esplicita autorizzazione degli interessati o dell'Università, ad eccezione degli eventi aperti al pubblico esterno secondo gli usi consentiti dalla legge. In tali casi si applica la sanzione dell'ammonimento o, nelle ipotesi di condotte reiterate o di episodi, anche singoli, volti a ledere la professionalità o la dignità dei soggetti registrati, la sospensione da uno o più esami di profitto per una sessione o la conseguente perdita delle sessioni di esami da un mese a due anni.

Art. 5 - Comportamenti contrari ai principi di sostenibilità e tutela dell'ambiente

Presso i locali fisici dell'Università, è vietato smaltire rifiuti al di fuori degli appositi contenitori o in violazione delle regole per la raccolta differenziata disciplinate dall'Ateneo.

È vietato il fumo di sigarette (anche elettroniche o simili) al di fuori degli spazi consentiti.

In caso di reiterata violazione di uno o più dei principi menzionati nei commi precedenti si applica la sanzione dell'ammonimento.

Art. 6 - Comportamenti contrari alle disposizioni dell'Università a tutela della salute e della sicurezza dei componenti della comunità accademica

Gli studenti sono tenuti a rispettare tutte le misure disposte dall'Università per la prevenzione di contagi e malattie, nonché, in generale, per la tutela della salute e della sicurezza dei componenti della comunità accademica.

In caso di reiterata violazione delle misure di cui al primo comma si applica la sanzione dell'ammonimento o la sospensione da uno o più esami di profitto per una sessione.

Art. 7 - Utilizzo indebito delle aule e degli strumenti fisici e digitali dell'Università. Danneggiamento



La condotta degli studenti deve essere orientata all'ordinato svolgimento della vita universitaria nel rispetto degli ambienti fisici dell'Università, preservando l'integrità dei luoghi e utilizzando le risorse e le attrezzature dell'Università con la dovuta diligenza, cura e responsabilità.

È vietato l'utilizzo delle aule, dei computer e di ogni ulteriore struttura fisica o strumento o software dell'Università per compiere attività aventi finalità non compatibili con quelle di studio e di ricerca.

È vietato l'utilizzo delle strutture dell'Università per la stampa di materiali per finalità diverse da quelle di studio e di ricerca e di materiali a tali scopi non strettamente indispensabili.

Si applica la sanzione dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da un mese a un anno e sei mesi ove l'utilizzo dei locali, delle strutture e degli strumenti fisici e digitali dell'Università avvenga con finalità o modalità non conformi a quanto previsto nei commi precedenti.

È vietato sporcare, imbrattare, deturpare o in qualsiasi altro modo danneggiare i locali, le strutture e gli strumenti fisici e digitali dell'Università. In tali casi si applica la sanzione dell'ammonizione o, nei casi di reiterazione, dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da quindici giorni a un anno. Ove la condotta renda definitivamente inservibili i locali, le strutture e gli strumenti fisici e digitali dell'Università, si applica la sanzione dell'esclusione temporanea dall'Università, con conseguente perdita delle sessioni di esami da sei mesi a due anni.

Art. 8 - Utilizzo di linguaggio e comportamenti irrispettosi, offensivi e lesivi dell'immagine o del prestigio dell'Università o di componenti della comunità accademica.

I diritti di manifestazione del pensiero e di critica devono essere esercitati nel rispetto del buon nome e del prestigio dell'Università.

È vietato l'utilizzo di un linguaggio irrispettoso o offensivo nei confronti dell'Università o di singoli componenti della comunità accademica o, laddove il fatto avvenga in pubblico, l'utilizzo di espressioni o comportamenti idonei a ledere l'onore, l'immagine o il prestigio dell'Università o di componenti della comunità accademica. In tali casi, si applica la sanzione dell'ammonizione o dell'interdizione temporanea da un mese a un anno dal corso o dai corsi nell'ambito dei quali è compiuta la violazione e della sospensione dai relativi esami per una sessione o dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da un mese a un anno.

Ove le condotte di cui al presente articolo siano poste in essere nei confronti di un docente o di componenti degli organi di governo dell'Università, la sanzione è aumentata di un terzo.

Art. 9. - Molestie, discriminazioni e aggressione agli altri membri della comunità accademica.

È vietato porre in essere condotte lesive dei principi di dignità della persona, di integrità, di eguaglianza e di non discriminazione e di tutela della riservatezza.

È vietato minacciare, molestare o compiere qualsiasi comportamento violento o discriminatorio nei confronti di qualsiasi componente della Università. In tali casi, si applica la



sanzione dell'interdizione temporanea da due mesi a due anni dal corso o dai corsi nell'ambito dei quali è compiuta la violazione o, nei casi più gravi, dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da due mesi a due anni.

Ove le condotte di cui al comma 1 siano poste in essere nei confronti di un docente o di un componente degli organi di governo dell'Università, la sanzione è aumentata di un terzo.

Art. 10. - Offerta di doni, compensi o altre utilità indebite a componenti della comunità accademica

È vietato dare o promettere ai componenti della comunità accademica doni, benefici o altre utilità allo scopo di influenzare lo svolgimento delle attività universitarie. Sono esclusi i donativi d'uso di modesta entità. In tali casi si applica la sanzione dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da un anno a due anni e sei mesi.

La sanzione è ridotta di due terzi nei casi di mera istigazione, quando l'offerta o la dazione non siano accettate.

Ove le condotte di cui al comma 1 siano poste in essere nei confronti di un docente dell'Università la sanzione è aumentata di un terzo.

Art. 11. - Plagio e comportamenti fraudolenti nelle verifiche di profitto. Comportamenti fraudolenti nelle procedure amministrative dell'Università

Sono vietati il plagio, la copiatura, l'utilizzo di ogni forma di aiuto esterno, gli artifici, i raggiri o qualsiasi altro atto fraudolento diretto ad alterare l'esito di verifiche di profitto, a conseguire indebiti vantaggi o comunque a ledere i principi di lealtà e correttezza nello svolgimento di esercitazioni e verifiche di profitto, in presenza o da remoto. In tali casi, si applica la sanzione della sospensione da uno o più esami di profitto per una sessione o per uno o più appelli o, nei casi più gravi, dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da due mesi a due anni.

È vietato, nell'ambito di ogni procedimento amministrativo dell'Università, dichiarare il falso, omettere volutamente informazioni obbligatorie o compiere qualsiasi altro atto fraudolento. In tali casi si applica la sanzione dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da due mesi a due anni.

È altresì vietato qualsiasi comportamento volto a impedire o ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento di controlli o verifiche da parte degli organi accademici preposti, dei docenti e dei collaboratori nell'ambito delle verifiche di profitto e delle procedure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. In tali casi si applica la sanzione dell'interdizione temporanea dal corso ove è avvenuta la violazione da un mese a un anno e della sospensione dai relativi esami per una sessione.

Inoltre, le esercitazioni e le verifiche di profitto possono essere annullate d'ufficio dal Rettore e, nei casi in cui le condotte descritte nei commi precedenti abbiano integrato fattispecie di reato, accertate con sentenza penale passata in giudicato, le stesse possono essere dichiarate nulle.

Art. 12. - Plagio e comportamenti fraudolenti nella redazione della tesi di laurea.



Sono vietati il plagio, la copiatura, l'utilizzo di ogni forma di aiuto esterno, gli artifici, i raggiri o qualsiasi altro atto fraudolento diretto a conseguire indebiti vantaggi o comunque a ledere i principi di lealtà e correttezza nella redazione della tesi di laurea. In tali casi, si applica la sanzione dell'interdizione temporanea dal corso ove è avvenuta la violazione da due mesi a due anni e dell'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da sei mesi a tre anni.

È altresì vietato qualsiasi comportamento volto a impedire o ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento di controlli o verifiche da parte degli organi accademici preposti, dei docenti e dei collaboratori nell'ambito della redazione della tesi e delle connesse procedure amministrative. In tali casi, si applica la sanzione dell'interdizione temporanea dal corso nell'ambito del quale è avvenuta la violazione da un mese a un anno e della sospensione dai relativi esami per una sessione.

Art. 13. - Sanzioni

In conformità all'art. 16 del r.d. n. 1071 del 1935, le sanzioni applicabili per la violazione del presente regolamento sono le seguenti:

- ammonizione;
- interdizione temporanea da uno o più corsi;
- sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;
- esclusione temporanea dall'università con conseguente perdita delle sessioni di esami.

La Commissione istruttoria, nel proporre al Rettore un provvedimento disciplinare a norma dell'art. 21 in relazione a tutti gli illeciti disciplinari previsti dal presente regolamento, può suggerire una riduzione della sanzione disciplinare, anche in misura inferiore rispetto alla sanzione minima prevista, nei casi in cui la violazione disciplinare sia di tenue disvalore, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e anche della condotta susseguente all'illecito.

Art. 14. - Recidiva

Il compimento di un ulteriore illecito disciplinare da parte di uno studente già sottoposto in precedenza a una misura disciplinare può determinare:

- 1) la sanzione dell'interdizione temporanea da uno o più corsi da uno a sei mesi o dell'esclusione dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da uno a sei mesi in caso di precedente ammonimento;
- 2) la sanzione dell'interdizione temporanea da uno o più corsi aumentata da un terzo a due terzi rispetto alla cornice edittale ordinaria in caso di precedente sanzione dell'interdizione temporanea da uno o più corsi.
- 3) l'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami da sei mesi a un anno in caso di precedente sanzione della sospensione da uno o più esami di profitto per una sessione.
- 4) l'esclusione temporanea dall'università con conseguente perdita delle sessioni di esami aumentata da un terzo a due terzi rispetto alla cornice edittale ordinaria in caso di precedente sanzione dell'esclusione temporanea dall'università con conseguente perdita delle sessioni di esami.



Le sanzioni di cui al comma precedente possono essere ulteriormente aumentate da un terzo a due terzi se:

- 1) lo studente è già stato dichiarato recidivo in precedenza;
- 2) si tratta di una violazione disciplinare della stessa indole di quella precedente;
- 3) la nuova violazione è stata commessa nei diciotto mesi dall'accertamento della precedente violazione.

Art. 15. - Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimenti penali, civili o amministrativi

Il procedimento disciplinare per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente regolamento può essere iniziato, condotto e concluso indipendentemente dall'inizio e dall'esito dei procedimenti penali, civili e amministrativi eventualmente connessi alle violazioni del regolamento medesimo.

Art. 16. - Ravvedimento operoso

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente regolamento può essere sospeso dal Rettore fino a sei mesi, sentita la Commissione istruttoria, ove lo studente, che abbia ammesso l'illecito, mostri il proprio ravvedimento impegnandosi a svolgere attività socialmente utili in favore della comunità accademica sulla base di un piano dettagliato di attività previamente stabilito.

Al termine del periodo di sospensione previsto dal piano di cui al comma 1, il procedimento disciplinare si interrompe definitivamente e l'illecito disciplinare si estingue ove risultino rispettati, da parte dello studente, tutti gli impegni e le condizioni previsti dal piano medesimo. In tali casi non viene annotata nel fascicolo personale dello studente l'apertura del procedimento disciplinare.

In caso di mancato rispetto delle condizioni e degli impegni previsti dal piano di cui al comma 1, il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari riprende il suo corso e lo studente non può più essere ammesso, neanche per successivi procedimenti disciplinari, alla procedura di cui al presente articolo.

La Commissione istruttoria, nel proporre al Rettore un provvedimento disciplinare a norma dell'art. 21, può suggerire l'ammissione dello studente alla procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con indicazione del relativo termine.

Art. 17. - Comunicazione del fatto che può configurare un illecito disciplinare

Il componente della comunità accademica che venga a conoscenza di un fatto che, per la sua gravità, può configurare un illecito disciplinare è tenuto a darne immediata comunicazione al Rettore, all'indirizzo email rettore@uniroma5.it, in forma non anonima e con le indicazioni utili a identificare l'autore del fatto. L'Università adotta tutte le misure necessarie a garantire la tutela della riservatezza del segnalante.

Art. 18. - Commissione disciplinare



Il Rettore nomina una Commissione disciplinare, composta da 3 professori ordinari e da due professori associati, appartenenti a strutture didattiche diverse dell'Università. Sono altresì nominati cinque membri supplenti, anche essi appartenenti a strutture didattiche diverse. La Commissione disciplinare resta in carica per un anno.

Art. 19. - Notizia dell'illecito disciplinare

Entro 10 giorni dalla ricezione, in qualunque forma, della notizia di illecito, il Rettore, se ritiene che non possa essere irrogata una sanzione più grave dell'ammonizione, informa lo studente, tramite comunicazione sulla mail istituzionale di cui sia possibile attestare l'avvenuta ricezione o lettura o tramite raccomandata a/r, dei fatti contestati, della data in cui sarà audito dal Rettore medesimo o da un suo delegato, del diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo del procedimento disciplinare e della facoltà di essere assistito da una persona di sua fiducia. Il Rettore, in caso di accertata violazione, ammonisce lo studente.

Qualora, entro il medesimo termine di 10 giorni dalla ricezione, in qualunque forma, della notizia di illecito, il Rettore ritenga che possa essere irrogata una sanzione più grave dell'ammonizione, dispone la convocazione della Commissione disciplinare, composta come sopra indicato e che è integrata come segue:

- dal rappresentante degli studenti nella struttura interessata, che può delegare un rappresentante degli studenti nel corso di studi a cui è iscritto lo studente nei cui confronti è avviato il procedimento;
- dal Direttore Generale dell'Università o da un suo delegato, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nelle ipotesi di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.

La Commissione può acquisire documenti, sentire testimoni, assumere il parere di esperti da essa stessa incaricati, compiere qualsiasi attività che ritenga necessaria al fine di accertare i fatti contestati allo studente. Essa, inoltre, se le ritenga utili ai fini dell'accertamento, può compiere le attività istruttorie richieste dallo studente cui sono riferiti i fatti e i comportamenti oggetto del procedimento disciplinare.

Art. 20. - Avviso di apertura del procedimento

Entro 20 giorni dalla convocazione, la Commissione, tramite comunicazione sulla mail istituzionale di cui sia possibile attestare l'avvenuta ricezione ovvero tramite raccomandata a/r, comunica allo studente cui sono riferiti i fatti oggetto del procedimento disciplinare l'avviso di apertura del procedimento. Tale avviso contiene:

- a) la contestazione in forma chiara e precisa dei fatti contestati;
- b) l'indicazione del diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo del procedimento disciplinare;
- c) l'indicazione della facoltà di essere assistito da una persona di sua fiducia;
- d) l'indicazione della facoltà di presentare memorie difensive e documenti o altre prove a discolta e di richiedere lo svolgimento, da parte della Commissione, di particolari attività istruttorie;



e) la data dell'audizione presso la Commissione.

Alla comunicazione deve essere allegato il Decreto rettorale di nomina della Commissione.

In ogni caso, l'audizione deve essere calendarizzata almeno 10 giorni dopo la notifica della comunicazione di apertura del procedimento.

Lo studente sottoposto a procedimento disciplinare può presentare istanza di ricusazione nei confronti di uno o più componenti della Commissione, entro 5 giorni dalla ricezione dell'avviso di apertura del procedimento. Sull'istanza di ricusazione decide il Rettore.

Nelle more dell'istruttoria, se lo ritenga necessario per evitare la reiterazione di fatti della stessa natura, il Rettore può applicare una misura cautelare, che non può eccedere la sanzione prevista per l'illecito contestato. Il periodo di applicazione della misura cautelare è computato nella sanzione definitiva.

Art. 21. - Conclusione del procedimento disciplinare

Entro 30 giorni dall'audizione, la Commissione trasmette gli atti del procedimento al Rettore, unitamente a una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti e alla proposta di provvedimento disciplinare o di archiviazione.

Entro i successivi 10 giorni, il Rettore trasmette gli atti al Senato accademico, il quale, entro i successivi dieci giorni, trasmette al Rettore un parere vincolante. Entro i successivi 10 giorni, il Rettore adotta il provvedimento disciplinare o dispone l'archiviazione.

Il Rettore assicura la trasmissione del provvedimento disciplinare allo studente, tramite comunicazione sulla mail istituzionale, di cui sia possibile attestare l'avvenuta ricezione, ovvero tramite raccomandata a/r, e monitora l'esecuzione della sanzione.

Le sanzioni disciplinari sono annotate nel fascicolo personale dello studente e sono oggetto di valutazione nella formazione di graduatorie. L'adozione della sanzione della sospensione temporanea dall'Università viene comunicata a tutte le Università italiane.

Le sanzioni irrogate a studenti iscritti ad altre Università e che risultano iscritti, anche in via temporanea, a corsi erogati da Università San Raffaele Roma, anche nell'ambito del programma Erasmus o di altri programmi di formazione congiunta, sono comunicate alle Università di appartenenza.

Art. 22. - Annullamento o declaratoria di nullità degli atti o provvedimenti amministrativi adottati per effetto della condotta illecita.

Se la condotta illecita è diretta o ha l'effetto di alterare, modificare o contraffare la carriera universitaria, i verbali di esame, il registro degli esami di profitto, il Rettore provvede all'annullamento, in autotutela, degli atti o provvedimenti amministrativi alterati, modificati o contraffatti e di quelli che da essi dipendono.

Se la condotta illecita è diretta ad alterare lo svolgimento dell'esame o il registro delle presenze al corso, il titolare del corso, se non lo ha già fatto, provvede all'annullamento della prova o del registro delle presenze.

Nei casi in cui le condotte illecite abbiano integrato un reato, accertato con sentenza penale passata in giudicato, gli atti di cui ai commi precedenti possono essere dichiarati nulli.



DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO IN MODALITÀ ON-LINE

Art. 23 - Condizioni per lo svolgimento degli esami on-line

Gli studenti possono sostenere gli esami on-line soltanto qualora dispongano di una connessione ad internet stabile e sufficientemente veloce, tale da non determinare interruzioni o fenomeni di latenza.

Gli esami on-line devono essere svolti in stanze chiuse, collocate in edifici fisici, senza la presenza in esse di persone diverse dallo studente, e che garantiscano l'assenza di rumori di sottofondo.

Il video e l'audio, durante lo svolgimento degli esami on-line, devono essere sempre attivi e nitidi.

Art. 24 - Regole di decoro

Durante lo svolgimento degli esami on-line, gli studenti e le studentesse devono indossare un abbigliamento consono alle circostanze, che, come requisiti minimi, richiede: per gli studenti di sesso maschile, scarpe, pantaloni lunghi e camicia, anche a maniche corte, purché copra adeguatamente il petto e le spalle; per le studentesse di sesso femminile, scarpe, gonna di lunghezza almeno pari al ginocchio (quando si è in piedi) e camicia, anche a maniche corte, purché copra adeguatamente il corpo e le spalle.

Non è ammesso l'utilizzo di mascherine protettive o di altri indumenti che coprano, ancorché parzialmente, il volto degli studenti.

Art. 25 - Videocamere, monitor e altri dispositivi

Il volto degli studenti deve sempre essere inquadrato, nella sua interezza, dalla videocamera, che, rispetto ad esso, deve essere collocata in maniera frontale e centrale.

È vietato l'utilizzo di filtri che oscurino lo spazio alle spalle degli studenti o che rendano visibile in maniera non nitida il volto degli studenti stessi.

Lo sguardo degli studenti deve essere sempre rivolto verso il monitor del dispositivo utilizzato, ad eccezione di quando gli studenti, per le prove d'esame in cui ciò sia consentito, utilizzino fogli bianchi, penne, matite o calcolatrici. In questi ultimi casi, i predetti supporti devono essere mostrati in video prima dell'inizio della prova, e gli studenti devono specificare dove intendono collocarli, se a destra oppure a sinistra del dispositivo.

Art. 26 - Condotta da tenere durante lo svolgimento degli esami on-line

Durante lo svolgimento degli esami on-line, gli studenti devono rimanere sempre in silenzio, senza poter sussurrare o leggere con la bocca le domande.

Non è consentito l'utilizzo di qualsivoglia altro dispositivo elettronico se non il computer con cui si svolge l'esame e, nei casi in cui sia previsto, la calcolatrice.

Non è consentito l'utilizzo di libri, di testi, di appunti o di qualsivoglia altro supporto o dispositivo non elettronico se non, nei casi in cui ciò sia previsto, i fogli bianchi per i calcoli.

Art. 27 - Dispositivi e posizionamento degli studenti



I dispositivi con cui si svolgono gli esami on-line possono essere soltanto computer, fissi o portatili, collocati in maniera ferma su di un supporto stabile, con esclusione di tablet, di smartphone o di altri.

Gli studenti, durante lo svolgimento della prova, devono rimanere seduti di fronte al monitor del computer e non possono allontanarsi da esso in modo da scomparire alla visuale. Ogni 2 minuti il sistema chiederà di confermare la propria presenza, ed è obbligatorio confermarla per l'intera durata della prova.

Durante lo svolgimento degli esami on-line è vietato l'utilizzo della tastiera del computer, nonché l'utilizzo di schermi multipli.

Il computer e la postazione degli studenti devono essere collocati in luogo sufficientemente illuminato, ma con assenza di fonti di luce, naturali o artificiali, alle spalle degli studenti stessi, che siano tali da renderne difficile l'identificazione.

Art. 28 - Misure tecniche di garanzia

Durante lo svolgimento degli esami on-line gli studenti devono impostare la visuale a schermo intero.

Gli studenti devono effettuare il download e l'installazione dell'applicativo *LockdownBrowser*, con le modalità indicate nella *Guida per lo studente*, reperibile nella apposita sezione *Esami on-line* presente in Piattaforma.

Gli esami on-line potranno avere inizio soltanto dopo che sia stato avviato il predetto applicativo. In mancanza, la Piattaforma impedirà agli studenti di poter svolgere gli esami on-line.

Per poter svolgere gli esami online occorre caricare, in fase di identificazione, nella sezione *Profilo* presente in Piattaforma, un documento di identità aggiornato e in corso di validità.

Gli esami on-line non possono avere una durata inferiore ai 10 minuti.

Art. 29 - Controlli e fattispecie che possono determinare l'eventuale annullamento degli esami on-line

Ad esito dei controlli sullo svolgimento degli esami on-line, che vengono effettuati, entro 10 giorni dall'ultimazione degli stessi, da parte dei singoli membri della Commissione, possono determinare l'eventuale annullamento degli esami stessi le seguenti fattispecie:

- a. le interruzioni della connessione superiori ai 5 secondi e le latenze superiori ai 10 secondi;
- b. la accertata presenza di altre persone, diverse dallo studente, nella stanza in cui si tengono gli esami on-line, o la sussistenza di rumori di sottofondo tali da compromettere l'integrità degli esami stessi;
- c. la assenza di audio o di video per un tempo superiore a 1,5 secondi per volta, ovvero una qualità dell'audio o del video a tal punto scadente da compromettere l'integrità degli esami on-line;
- d. un abbigliamento non consono alle circostanze, con violazione dei requisiti minimi indicati nell'art. 24, comma 1, ovvero l'utilizzo di mascherine protettive o di altri indumenti che impediscano di visualizzare l'intero volto degli studenti per tutta la durata degli esami;
- e. il mancato inquadramento dell'intero volto degli studenti per un tempo superiore a 3 secondi per volta, nonché l'integrale fuoriuscita del volto degli studenti dalla visuale;



- f. la violazione dell'art. 25, comma 2;
- g. il distogliere lo sguardo dallo schermo per un tempo superiore a 2 secondi per volta;
- h. la comprovata violazione degli artt. 26, 27 e 28.

Al ricorrere di una o più delle fattispecie di cui al comma precedente, agli studenti interessati vengono contestate in maniera specifica la violazione o le violazioni riscontrate, e, previa messa a loro disposizione dei materiali video e audio della prova d'esame, gli viene assegnato un termine pari a 7 giorni per presentare memorie o documenti a loro discarico.

Nei casi in cui le memorie o i documenti presentati non siano ritenuti dalla Commissione sufficienti, ovvero in caso di mancata produzione di essi, la Commissione, nella sua intera composizione, può, all'unanimità, annullare gli esami, entro il termine di 7 giorni da quello della scadenza per la presentazione di memorie o di documenti.

Qualora le condotte descritte nei commi precedenti abbiano integrato fattispecie di reato, accertate con sentenza penale passata in giudicato, gli esami possono essere dichiarati nulli.

Art. 30 - Rapporti con il procedimento disciplinare

Il procedimento di controllo e l'eventuale annullamento degli esami on-line sono autonomi rispetto all'avvio del procedimento disciplinare.

Quest'ultimo, al ricorrere dei relativi presupposti, deve essere comunque avviato.

Art. 31 - Giustificativo

Il giustificativo per l'assenza dal lavoro sarà scaricabile dalla piattaforma a seguito della conferma o annullamento dell'esame.

Sarà in ogni caso possibile richiedere l'invio dei materiali audio e video della prova d'esame inviando una p.e.c., anche da dominio comune e non necessariamente da un indirizzo p.e.c., a esami.uniroma5@pec.uniroma5.it.

Si riceverà comunicazione dell'avvenuto sblocco del video entro 30 giorni lavorativi.

Gli studenti possono richiedere l'accesso agli atti delle risposte fornite durante i test, inviando una email alla p.e.c. esami.uniroma5@pec.uniroma5.it e lo riceveranno entro 30 giorni lavorativi.